


COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 30 settembre 2025:

- ha concluso l'esame, dell'**Atto n. 235** - Disegno di legge regionale concernente "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro";
- ha esaminato ed approvato gli emendamenti;
- ha preso atto della nota prot. n. 20250008248 a firma dell'Assessore Thomas De Luca, avente ad oggetto: Integrazione relazione tecnica;
- ha preso atto dal Servizio Valutazione delle politiche, controllo e Co.Re.Com. che la relazione tecnica sopra menzionata unitamente alle relazioni che accompagnano gli emendamenti sono esaustive e non occorre procedere all'aggiornamento della relazione ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della l.r. 13/2000;
- ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'Atto n. 235 come emendato nonché della integrazione della Relazione tecnica sopra menzionata che si allega alla presente.

La Commissione ha deciso altresì, di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale delle relazioni e di incaricare per la maggioranza la Presidente Letizia Michelini e per la minoranza la Consigliera Laura Pernazza di riferire in aula.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge regionale, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 10 luglio 2025 e trasmesso in data 12 luglio 2025 al parere della II Commissione consiliare permanente in sede referente, concernente: "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro" (ATTO N. 235);

ATTESO che l'Assemblea legislativa, nella seduta tenutasi in data 17 luglio 2025, ha deciso, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno, che venga adottata la procedura d'urgenza e, di conseguenza, i termini procedurali sono ridotti della metà;

ATTESO che la II Commissione consiliare permanente ha espletato sull'atto medesimo in data 29 luglio 2025, 2 settembre 2025 e 16 settembre 2025 audizioni dei soggetti individuati dalla Commissione medesima;

VISTO il parere espresso del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota acquisita al prot. n. 20250006541 del 21 luglio 2025;


VISTI gli emendamenti presentati in II Commissione consiliare permanente e approvati dalla Commissione medesima nella seduta del 30 settembre 2025;

PRESO ATTO della nota prot. n. 20250008249 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto: "Atto n. 235 – Integrazione relazione tecnica" a firma dell'Assessore regionale Thomas De Luca;

PRESO ATTO che la Relazione tecnica sopra menzionata unitamente alle relazioni che accompagnano gli emendamenti sono esaustive e pertanto non necessita aggiornare la relazione tecnica (articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000);

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000 secondo il quale: *"I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 6."*;

VISTO il disegno di legge (ATTO N. 235), composto da n. 11 articoli approvato dalla II Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica a corredo dell'atto medesimo;



UDITE le relazioni della II Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Presidente Letizia Michelini per la maggioranza e dal Consigliere Laura Pernazza per la minoranza;

VISTO l'articolo 9 della Costituzione italiana;

VISTA la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

VISTA la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);


VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili);

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

VISTO il decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della



revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

VISTA la legge regionale 6 maggio 2024, n. 6 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile);

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate);

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale);

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

VISTO il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate));

VISTO il regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;


con votazione sugli articoli, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

### ***DELIBERA***


- di approvare la legge regionale: "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro" composta di n. **11** articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Oggetto)	Art. 1 (Oggetto)
1. La Regione, nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione e degli articoli 11, 11 ter e 11 septies dello Statuto regionale, per mezzo della presente legge attua l'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).	1.  <i>idem</i>
2. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del <del>Ministro</del> dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la presente legge disciplina in particolare, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). Tutte le aree non ricomprese nelle precedenti classificazioni sono definite ordinarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera c) del <del>decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.</del>	2. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del <b>Ministero</b> dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la presente legge disciplina in particolare, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da <b>Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER)</b> . Tutte le aree non ricomprese nelle precedenti classificazioni sono definite ordinarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del <b>D.M.</b> 21 giugno 2024.
<del>3. La presente legge di governo del territorio si applica a tutto il territorio della</del>	<b>3. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di valutazione ambientale</b>




<p>Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale e statale.</p>	<p><b>relativi a impianti a fonti rinnovabili già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai soli fini valutativi, le disposizioni della legge medesima ad eccezione di quanto previsto all'articolo 7, commi 6 e 8 e all'articolo 8.</b></p>
<p>4. A tutti gli impianti FER aventi potenza inferiore a 19 kW, a prescindere dalla loro dimensione, compresi quelli fotovoltaici, i collettori solari ed i relativi accumuli a servizio di edifici esistenti, ad esclusione di quelli situati all'interno delle aree dei beni di cui agli articoli 10 e 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si applica il regime di attività edilizia libera.</p>	<p>4.</p> <p>idem</p>
<p>5. Restano ferme le procedure amministrative di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e, ove previste, le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>	<p>5. Restano ferme le procedure amministrative di cui <b>agli articoli 8 e 9 del</b> decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e, ove previste, le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>
<p>Art. 2 (Finalità)</p>	<p>Art. 2 (Finalità)</p>
<p>1. Con la presente legge la Regione persegue la finalità del raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette e dell'autonomia energetica regionale entro il 2050.</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>
<p>2. La Regione realizza la transizione del sistema energetico regionale attraverso la</p>	<p>2.</p>




<p>progressiva sostituzione delle fonti fossili con fonti di energia rinnovabile, basando la propria azione sui principi di sostenibilità ambientale ed economica, di giustizia sociale e climatica.</p>	<p>idem</p>
<p>3. La Regione riconosce il diritto all'autoproduzione di energia per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari di autoconsumo al fine di contrastare la povertà energetica.</p>	<p>3. idem</p>
<p>4. Nel raggiungimento degli obiettivi, a partire da quelli intermedi, fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) la Regione Umbria individua le seguenti priorità:</p>	<p>4. Nel raggiungimento degli obiettivi, a partire da quelli intermedi, fissati dal Piano <b>Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)</b> la Regione Umbria individua le seguenti priorità:</p>
<p>a. attuare le strategie delineate dall'Unione europea (UE) nel piano REPowerEU e dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento Europeo, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, per l'affrancamento graduale dalla dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone;</p>	<p>a) attuare le strategie delineate dall'Unione europea (UE) nel piano REPowerEU e dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento Europeo <b>e del Consiglio</b>, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, per l'affrancamento graduale dalla dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone;</p>
<p>b. raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo per la riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas climalteranti al 2030, rispetto ai livelli precedenti al 1990, e l'impatto climatico zero al 2050;</p>	<p>b) raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo per la riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas climalteranti al 2030, rispetto ai livelli precedenti al 1990, e l'impatto climatico zero al 2050;</p>
<p>c. conciliare la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle risorse idriche, della qualità dell'aria, della biodiversità, del patrimonio culturale e delle aree agricole e forestali, in particolare all'identità umbra e al suo</p>	<p>c) conciliare la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle risorse idriche, della qualità dell'aria, della biodiversità, del patrimonio culturale e delle aree</p>




patrimonio agroalimentare;	agricole e forestali, in particolare all'identità umbra e al suo patrimonio agroalimentare;
d- favorire l'uso razionale del territorio e delle risorse energetiche attraverso l'applicazione del principio di prossimità tra la localizzazione degli impianti e il fabbisogno di energia tenendo conto dello sviluppo delle reti di distribuzione;	d) favorire l'uso razionale del territorio e delle risorse energetiche attraverso l'applicazione del principio di prossimità tra la localizzazione degli impianti e il fabbisogno di energia tenendo conto dello sviluppo delle reti di distribuzione;
e- rispondere alle esigenze economiche e sociali delle comunità locali privilegiando la realizzazione di impianti destinati alle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui alla legge regionale 6 maggio 2024, n. 6 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile-);	e) rispondere alle esigenze economiche e sociali delle comunità locali privilegiando la realizzazione di impianti destinati alle <b>Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER)</b> di cui alla legge regionale 6 maggio 2024, n. 6 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile);
f- favorire la competitività dei settori economici, in primo luogo quelli energivori, riconoscendo la realizzazione di impianti quale fattore strategico di attrazione degli investimenti nel territorio regionale;	f) favorire la competitività dei settori economici, in primo luogo quelli energivori, riconoscendo la realizzazione di impianti quale fattore strategico di attrazione degli investimenti nel territorio regionale;
g- privilegiare la realizzazione di impianti destinati all'autoconsumo diretto o a distanza anche sotto la forma di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC);	g) privilegiare la realizzazione di impianti destinati all'autoconsumo diretto o a distanza anche sotto la forma di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC);
h- garantire la possibilità di ricorrere a sistemi ad isola.	h) garantire la possibilità di ricorrere a sistemi ad isola.
5. Le finalità del presente articolo sono realizzate, anche attraverso il Piano Energetico Regionale, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della	5. Le finalità del presente articolo sono realizzate, anche attraverso il Piano Energetico Regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo




L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112-).	1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
6. Le province e i comuni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi complessivi stabiliti per la Regione Umbria. Il Piano Energetico Regionale di cui al comma 5 individua gli obiettivi, ripartiti territorialmente, e le modalità attuative.	6.  idem
7. Nell'ambito dei bandi pubblici rivolti alle amministrazioni comunali, la Regione nonché i suoi enti e società strumentali individuano criteri di premialità per i comuni che raggiungono gli obiettivi di cui al comma 6.	7.  idem
8. La Regione ritiene di preminente interesse strategico lo sviluppo integrato di sistemi di accumulo, giornalieri e stagionali, nelle molteplici tecnologie disponibili in grado di soddisfare le diverse tipologie di domanda, al fine di compensare la discontinuità di produzione delle FER.	8.  idem
Art. 3 (Aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER))	Art. 3 (Aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER))
<del>1. Sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:</del>	<b>1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021, sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le seguenti:</b>
a- le superfici e le coperture degli edifici e delle strutture edilizie;	a) le superfici e le coperture degli edifici e delle strutture edilizie;
b- le aree a parcheggio laddove, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno, sia garantita la necessaria presenza di posti auto;	b) le aree a parcheggio laddove, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno, sia garantita la necessaria presenza di posti auto;



<p>c- tutte le aree di pertinenza e quelle asservite all'immobile principale, ad esso funzionalmente collegate e utilizzate;</p>	<p>c) tutte le aree di pertinenza e quelle asservite all'immobile principale, ad esso funzionalmente collegate e utilizzate;</p>
<p>d- le aree utilizzate quali depositi di materiali e/o rifiuti realizzate in conformità agli strumenti urbanistico/edilizi;</p>	<p>d) le aree utilizzate quali depositi di materiali e/o rifiuti realizzate in conformità agli strumenti urbanistico/edilizi;</p>
<p>e- le aree e le superfici, comprensive di una buffer zone di 500 metri anche qualora questa ricada nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), ricomprese in:</p>	<p>e) le aree e le superfici, comprensive di una buffer zone di 500 metri anche qualora questa ricada nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), ricomprese in:</p>
<p>i- insediamenti produttivi e per servizi esistenti di cui all'articolo 96 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)) nonché definizioni precedenti o equiparate ai sensi del decreto del <b>Ministre</b> dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);</p>	<p>1) insediamenti produttivi e per servizi esistenti di cui all'articolo 96 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)) nonché definizioni precedenti o equiparate ai sensi del decreto del <b>Ministero</b> dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);</p>
<p>ii- insediamenti produttivi e per servizi dismessi così come specificate all'articolo 97 del regolamento regionale 2/2015 individuati nel Piano Regolatore Generale;</p>	<p>2) insediamenti produttivi e per servizi dismessi così come specificate all'articolo 97 del r.r. 2/2015 individuati nel Piano Regolatore Generale;</p>




<p>f- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, compresi quelli situati nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015 nonché definizioni precedenti o equiparate, ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 30 per cento rispetto al primo intervento, definito nel titolo abilitativo originario laddove previsto;</p>	<p>f) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, compresi quelli situati nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015 nonché definizioni precedenti o equiparate, ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 30 per cento rispetto al primo intervento, definito nel titolo abilitativo originario laddove previsto;</p>
<p>g- la superficie degli invasi e bacini artificiali destinati al fotovoltaico flottante;</p>	<p>g) la superficie degli invasi e bacini artificiali destinati al fotovoltaico flottante;</p>
<p>h- i siti oggetto di bonifica, nazionali e regionali, individuate ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;</p>	<p>h) i siti oggetto di bonifica, nazionali e regionali, <b>individuati</b> ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;</p>
<p>i- le discariche e i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;</p>	<p>i) le discariche e i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;</p>
<p>j- le aree di cava dismesse di cui all'articolo 2 lettera o) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);</p>	<p>j) le aree di cava dismesse di cui all'articolo 2, lettera o) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);</p>
<p>k- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;</p>	<p>k) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;</p>
<p>l- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimenti aeroportuali, ivi</p>	<p>l) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimenti aeroportuali, ivi</p>




comprese le aviosuperfici, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);	comprese le aviosuperfici, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
m- le aree per servizi infrastrutturali e di servizio per la mobilità;	m) le aree per servizi infrastrutturali e di servizio per la mobilità;
n- le aree adiacenti alla rete autostradale, al tracciato della A1, E45 e dei raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle entro una distanza non superiore a 300 metri;	n) le aree adiacenti alla rete autostradale, al tracciato della A1, E45 e dei raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle entro una distanza non superiore a 300 metri;
o- le aree adiacenti alle linee ferroviarie entro una distanza non superiore a 300 metri;	o) le aree adiacenti alle linee ferroviarie entro una distanza non superiore a 300 metri;
p- i beni del demanio a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, al Ministero dell'interno o al Ministero della Giustizia o individuati dall'Agenzia del demanio;	p) i beni del demanio a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Interno o al Ministero della Giustizia o individuati dall'Agenzia del Demanio;
q- i beni immobili dei consorzi di bonifica ed irrigazione;	q) i beni immobili dei consorzi di bonifica ed irrigazione;
r- i beni immobili a servizio delle infrastrutture di gestione e trasporto del servizio idrico integrato, i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue;	r) i beni immobili a servizio delle infrastrutture di gestione e trasporto del servizio idrico integrato, i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue;
s- gli impianti di distribuzione di carburante stradale e le aree adiacenti entro una distanza non superiore a 100 metri;	s) gli impianti di distribuzione di carburante stradale e le aree adiacenti entro una distanza non superiore a 100 metri;
t- gli spazi interclusi dalla viabilità carrabile quali rotatorie, aiuole, spartitraffico;	t) gli spazi interclusi dalla viabilità carrabile quali rotatorie, aiuole, spartitraffico;
u- destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 e comunque per una superficie destinata ad impianti di potenza non superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni energetici, opportunamente documentati, dei membri. Sono ricomprese anche le aree situate nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, nonché definizioni precedenti o equiparate;	u) <b>le aree</b> destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021. Sono ricomprese anche le aree situate nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, nonché definizioni precedenti o equiparate;







	<b>o a servizi di utilità, nell'ambito di progetti a servizio di una CER di cui al comma 1, lettera u), che vedano il Comune come soggetto fondatore, non sono conteggiate ai fini della SUC e sono altresì escluse dal calcolo degli indici di copertura e di permeabilità di cui al r.r. 2/2015. Le medesime devono essere dotate di vasche di accumulo dell'acqua piovana, adeguatamente dimensionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</b>
<b>Art. 4 (Aree non idonee)</b>	<b>Art. 4 (Aree non idonee)</b>
1. Nelle aree non idonee, così come individuate ai sensi del presente articolo, sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.	1.  idem
2. La non idoneità si applica anche agli impianti la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.	2.  idem
3. Sono considerate non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.	3.  idem
4. Sono altresì definite non idonee le superfici e le aree comprese:	4.  idem
a- nei siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;	a) nei siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;
b- nella Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e	b) nella Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e




della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;	seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento <b>Europeo</b> e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
c- nei corridoi e nelle pietre di guado della Rete Ecologica regionale;	c) nei corridoi e nelle pietre di guado della Rete Ecologica regionale;
d- nelle praterie sommitali a quota superiore ai 900 metri indicate nella carta Geobotanica dell'Umbria di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale);	d) nelle praterie sommitali a quota superiore ai 900 metri indicate nella <b>Carta</b> Geobotanica dell'Umbria di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale);
e- nella "fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto" iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Prot. n. 6420 del 20 febbraio 2018;	e) nella "fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto" iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storico con decreto del <b>Ministro</b> delle politiche agricole alimentari e forestali (Prot. n. 6420 del 20 febbraio 2018);
f- nelle aree ad alta esposizione panoramica individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR);	f) nelle aree ad alta esposizione panoramica individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
g- nelle aree della viabilità panoramica principale e strade panoramiche individuate dai PTCP e dal PPR per una fascia di 150 metri per lato;	g) nelle aree della viabilità panoramica principale e strade panoramiche individuate dai PTCP e dal PPR per una fascia di 150 metri per lato;
h- nella cartografia della viabilità storica, delle Ville e giardini, delle Abbazie e dei principali siti benedettini, dell'architettura religiosa e militare, così come individuate nelle carte n. 23, 24, 28 allegata alla <del>legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale);</del>	h) nella cartografia della viabilità storica, delle Ville e giardini, delle Abbazie e dei principali siti benedettini, dell'architettura religiosa e militare, così come individuate nelle carte nn. 23, 24 e 28 allegata alla <b>I.r. 27/2000</b> ;
i- nelle fasce di pericolosità idraulica A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ad esclusione degli impianti idroelettrici;	i) nelle fasce di pericolosità idraulica A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ad esclusione degli impianti idroelettrici;
j- nelle fasce di rischio idrogeologico R3 e R4 del PAI.	j) nelle fasce di rischio idrogeologico R3 e R4 del PAI.




<p>5. Per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici sono non idonee le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 3 pari a 500 metri.</p>	<p>5.</p> <p>idem</p>
<p>6. Per gli impianti eolici sono non idonee le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 3 pari a 3.000 metri.</p>	<p>6.</p> <p>idem</p>
<p>7. Per gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW o di produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue sono aree non idonee quelle ricadenti ad una distanza pari a 2.000 metri dai centri abitati e dalle attività ricettive e agrituristiche nonché all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 1 pari a 7.000 metri.</p>	<p>7.</p> <p>idem</p>
<p>8. Ai sensi dell'articolo 20 comma 1-bis del d.lgs 199/2021 sono definite come aree vietate all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ad esclusione di quelle definite all'articolo 3, quelle ricomprese nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5.</p>	<p>8. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis del d.lgs. 199/2021 sono definite come aree vietate all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ad esclusione di quelle definite all'articolo 3, quelle ricomprese nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5.</p>
<p>9. Le disposizioni di non idoneità del presente articolo sono da intendersi comprensive delle aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 42/2004.</p>	<p>9.</p> <p>idem</p>
<p>10. La Giunta regionale con il medesimo disegno di legge di cui all'articolo 3, comma 2, può individuare un elenco di ulteriori aree non idonee o vietate alla</p>	<p>10.</p> <p>idem</p>




realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dai commi 2 e 3 su propria iniziativa o su proposta dei comuni o delle province, deliberata dai rispettivi organi consiliari. Tale proposta deve tener conto del pieno raggiungimento degli obiettivi, regionali e comunali, di installazione di impianti FER.	
11. La fascia di rispetto può essere estesa fino a 7.000 metri in caso di adeguata istruttoria che giustifichi l'esigenza della stessa rispetto al contesto territoriale e paesaggistico.	11.  idem
Art. 5 (Prevalenza del principio di idoneità)	Art. 5 (Prevalenza del principio di idoneità)
1. Qualora un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'articolo 3, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'articolo 4, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER.	1.  idem
2. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e per la produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue.	2.  idem
	<b>3. Per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) situati all'interno delle aree non idonee di cui all'articolo 4, la superficie occupabile è stabilita su una potenza dell'impianto non superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dei membri.</b>



<p>3. Per quanto riguarda le aree idonee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 3 situate all'interno dei beni e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 10 e 136 del d.lgs. 42/2004 gli impianti dovranno essere disposti in maniera ordinata e regolare ed avere una colorazione simile al manto di copertura esistente.</p>	<p>4.</p> <p>idem</p>
<p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti:</p>	<p>5.</p> <p>idem</p>
<p>a- finalizzati all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica;</p>	<p>a) finalizzati all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica;</p>
<p>b- agli impianti agrivoltaici destinati ad attività agricole e zootecniche:</p>	<p>b) agli impianti agrivoltaici destinati ad attività agricole e zootecniche:</p>
<p>i- per cui sia scientificamente documentata l'invarianza o l'aumento di resa;</p>	<p>1) per cui sia scientificamente documentata l'invarianza o l'aumento di resa;</p>
<p>ii- che contribuiscano alla conservazione della biodiversità, alla conservazione delle razze e varietà autoctone di interesse agrario e alla promozione dell'identità umbra;</p>	<p>2) che contribuiscano alla conservazione della biodiversità, alla conservazione delle razze e varietà autoctone di interesse agrario e alla promozione dell'identità umbra;</p>
<p>iii- che rispettino i criteri dell'agricoltura biologica e integrata nonché del benessere animale;</p>	<p>3) che rispettino i criteri dell'agricoltura biologica e integrata nonché del benessere animale;</p>
<p>iv- integrati nel paesaggio, nelle forme e nelle tecniche d'impianto della tradizione.</p>	<p>4) integrati nel paesaggio, nelle forme e nelle tecniche d'impianto della tradizione.</p>
<p>5. La Giunta regionale con propria deliberazione approva le linee guida per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 4 lettera b).</p>	<p>6. La Giunta regionale con propria deliberazione approva le linee guida per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 5, lettera b).</p>
<p>6. Gli impianti agrivoltaici di cui al comma 4 lettera b) devono essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende agricole che abbiano sede operativa nel territorio della</p>	<p>7. Gli impianti agrivoltaici di cui al comma 5, lettera b) devono essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende agricole che abbiano sede operativa nel territorio della</p>




Regione Umbria e devono corredare la richiesta di autorizzazione con:	Regione Umbria e devono corredare la richiesta di autorizzazione con:
a- la presentazione del piano aziendale colturale o zootecnico;	a) la presentazione del piano aziendale colturale o zootecnico;
b- di un impegno vincolante del soggetto che porterà avanti l'attività agricola e zootecnica;	b) di un impegno vincolante del soggetto che porterà avanti l'attività agricola e zootecnica;
c- la garanzia di cui al comma 8 dell'articolo 7, vincolata all'eventuale cessazione dell'azienda agricola.	c) la garanzia di cui al comma 8 dell'articolo 7, vincolata all'eventuale cessazione dell'azienda agricola.
<b>7.</b> Qualora a presentare il progetto sia l'ente esponenziale di dominio collettivo, la comunanza o università agraria, costituita da almeno dieci anni, per i propri bisogni di autoconsumo, sussistente nelle aree gravate da uso civico oggetto dell'intervento non si applicano i divieti di cui all'articolo 4 comma 2.	<b>8.</b> Qualora a presentare il progetto sia l'ente esponenziale di dominio collettivo, la comunanza o università agraria, costituita da almeno dieci anni, per i propri bisogni di autoconsumo, sussistente nelle aree gravate da uso civico oggetto dell'intervento non si applicano i divieti di cui all'articolo 4, comma 2.
<b>8.</b> I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono individuare, attraverso la proposta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), delle aree o superfici idonee da riservare agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui all'articolo 4, al fine di garantire la soddisfazione dei loro fabbisogni di autoconsumo, anche sotto forma di CER. Per l'uso di tali aree il comune può richiedere all'utente esclusivamente un contributo per i costi di gestione, protezione e corretta manutenzione dell'area.	<b>9.</b> I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono individuare, attraverso la proposta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), delle aree o superfici idonee da riservare agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui all'articolo 4, al fine di garantire la soddisfazione dei loro fabbisogni di autoconsumo, anche sotto forma di CER. Per l'uso di tali aree il comune può richiedere all'utente esclusivamente un contributo per i costi di gestione, protezione e corretta manutenzione dell'area.
Art. 6 (Accumulo di energia)	Art. 6 (Accumulo di energia)
1. La Regione ritiene prioritaria, nell'ambito della programmazione energetica regionale, l'implementazione di sistemi di accumulo aumentando la	1.  idem




superficie occupabile, differenziati per necessità ed efficienza della tipologia di domanda, collegati agli impianti realizzati nelle aree idonee di cui all'articolo 3 nonché quelli delle deroghe previste dall'articolo 5, tra i quali:	
a- batterie di accumulo (BESS);	a) batterie di accumulo (BESS);
b- impianti di produzione di idrogeno verde;	b) impianti di produzione di idrogeno verde;
c- sistemi di accumulo gravitazionale;	c) sistemi di accumulo gravitazionale;
d- invasi e bacini idrici integrati con centrali idroelettriche da pompaggio.	d) invasi e bacini idrici integrati con centrali idroelettriche da pompaggio.
2. Gli interventi nelle aree idonee, di cui all'articolo 3 <del>comma 2</del> contigui ad un'area ordinaria possono usufruire della superficie di quest'ultima fino ad un 20 per cento in più rispetto alla superficie dell'impianto da progetto qualora sia previsto un accumulo di potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva prevista dall'intervento. L'area ordinaria così occupata è da considerarsi area idonea. L'aumento di superficie non è applicabile alle aree non idonee di cui all'articolo 4.	2. Gli interventi nelle aree idonee, di cui all'articolo 3, <b>comma 1</b> contigui ad un'area ordinaria possono usufruire della superficie di quest'ultima fino ad un 20 per cento in più rispetto alla superficie dell'impianto da progetto qualora sia previsto un accumulo di potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva prevista dall'intervento. L'area ordinaria così occupata è da considerarsi area idonea. L'aumento di superficie non è applicabile alle aree non idonee di cui all'articolo 4.
3. Per i siti di cui all'articolo 3, <del>comma 2</del> , lettera f) la variazione di superficie occupabile è incrementata di un ulteriore 30 per cento in caso di installazione di impianti di accumulo di cui al comma 1 del presente articolo, per una potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva a valle dell'intervento di modifica dell'impianto FER. L'aumento di superficie non è cumulabile con quello previsto dal comma 2 del presente articolo.	3. Per i siti di cui all'articolo 3, <b>comma 1</b> , lettera f) la variazione di superficie occupabile è incrementata di un ulteriore 30 per cento in caso di installazione di impianti di accumulo di cui al comma 1 del presente articolo, per una potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva a valle dell'intervento di modifica dell'impianto FER. L'aumento di superficie non è cumulabile con quello previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. Gli invasi e i bacini artificiali di cui all'articolo 3, <del>comma 2</del> , lettera g) sono definiti aree idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio,	4. Gli invasi e i bacini artificiali di cui all'articolo 3, <b>comma 1</b> , lettera g) sono definiti aree idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio,







la domanda a seguito dell'accoglimento della soluzione alternativa proposta o concordata.	
3. I progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono altresì essere corredati dalla documentazione attestante l'effettiva disponibilità delle aree su cui è prevista la realizzazione dell'impianto. In caso di impianti di generazione elettrica o di produzione di biometano, derivanti da processi di fermentazione anaerobica da biomasse, deve essere inoltre attestato l'approvvigionamento, proprio o con contratti sottoscritti con altri soggetti, delle quantità di materiali dell'alimentazione in ingresso dell'impianto nonché l'effettiva disponibilità dei terreni a cui è destinato lo spandimento del digestato e del compost, tenendo conto dei limiti quantitativi di carico di azoto per superficie.	3.  idem
4. In caso di impianti FER con potenza installata maggiore a 100 kW il soggetto proponente è altresì tenuto a dimostrare preliminarmente la fattibilità tecnica della connessione, nonché la disponibilità effettiva delle aree su cui essa dovrebbe svilupparsi, ricorrendo eventualmente anche all'installazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di mitigare gli impatti sulla rete elettrica.	4.  idem
5. Gli elaborati tecnici descrittivi degli interventi, a firma di tecnici abilitati, devono avere un livello di progettazione definitiva. In particolare, sulla base di adeguati rilievi e misurazioni devono essere rappresentati:	5.  idem
a- le modifiche morfologiche, attraverso planimetrie e sezioni che evidenzino gli scavi e i riporti rispetto allo stato attuale;	a) le modifiche morfologiche, attraverso planimetrie e sezioni che evidenzino gli scavi e i riporti rispetto allo stato attuale;
b- la distanza dai beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004, dai	b) la distanza dai beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004,




centri abitati e di singole abitazioni residenziali, delle attività agrituristiche, da strade/percorsi/viabilità, di libero accesso, da proprietà di terzi;	dai centri abitati e di singole abitazioni residenziali, delle attività agrituristiche, da strade/percorsi/viabilità, di libero accesso, da proprietà di terzi;
c- l'intervisibilità dell'impianto in progetto con gli elementi di cui alla lettera b) e le relative soluzioni progettuali di riduzione e mitigazione dell'impatto visuale, in particolar modo l'effetto cumulo con altri impianti pre-esistenti e verificando da apposito elenco comunale, da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornato costantemente, l'eventuale presenza di altri in fase di autorizzazione;	c) l'intervisibilità dell'impianto in progetto con gli elementi di cui alla lettera b) e le relative soluzioni progettuali di riduzione e mitigazione dell'impatto visuale, in particolar modo l'effetto cumulo con altri impianti pre-esistenti e verificando da apposito elenco comunale, da pubblicare entro <b>sessanta</b> giorni dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornato costantemente, l'eventuale presenza di altri in fase di autorizzazione;
d- la producibilità specifica attesa dall'impianto corredata dai relativi dati e metodologie di stima nonché nel caso di impianti eolici le caratteristiche anemometriche del sito e le risultanze delle misurazioni che attestano le ore equivalenti annue di funzionamento rilevate;	d) la producibilità specifica attesa dall'impianto corredata dai relativi dati e metodologie di stima nonché nel caso di impianti eolici le caratteristiche anemometriche del sito e le risultanze delle misurazioni che attestano le ore equivalenti annue di funzionamento rilevate;
e- le eventuali interferenze con la rete ecologica regionale e le relative soluzioni di non interruzione della connettività ecologica;	e) le eventuali interferenze con la rete ecologica regionale e le relative soluzioni di non interruzione della connettività ecologica;
f- le pertinenti valutazioni previsionali di emissioni acustiche, elettromagnetiche, atmosferiche ed odorigene, scarichi idrici;	f) le pertinenti valutazioni previsionali di emissioni acustiche, elettromagnetiche, atmosferiche ed odorigene, scarichi idrici;
g- i criteri e le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;	g) i criteri e le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;
h- le misure di sicurezza previste nella fase di costruzione ed esercizio degli impianti in progetto e, nel caso di impianti eolici, il calcolo della distanza di gittata in caso di rottura di componenti dell'impianto;	h) le misure di sicurezza previste nella fase di costruzione ed esercizio degli impianti in progetto e, nel caso di impianti eolici, il calcolo della distanza di gittata in caso di rottura di componenti dell'impianto;
i- nel caso di impianti eolici, l'analisi dell'accessibilità dell'area, la	i) nel caso di impianti eolici, l'analisi dell'accessibilità dell'area, la




<p>sistemazione della viabilità per il trasporto dei componenti d'impianto al sito di installazione, nonché la progettazione delle opere civili e delle modifiche alla viabilità internamente al parco eolico, in coerenza con le sue dimensioni;</p>	<p>sistemazione della viabilità per il trasporto dei componenti d'impianto al sito di installazione, nonché la progettazione delle opere civili e delle modifiche alla viabilità internamente al parco eolico, in coerenza con le sue dimensioni;</p>
<p>j- gli interventi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e la stima analitica dei costi.</p>	<p>j) gli interventi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e la stima analitica dei costi.</p>
<p>6. Nelle aree non idonee la richiesta autorizzativa deve essere corredata da apposita istruttoria che dimostri:</p>	<p>6. idem</p>
<p>a- la non diversa localizzazione dell'impianto che deve essere ratificata dal comune e dall'autorità procedente;</p>	<p>a) la non diversa localizzazione dell'impianto che deve essere ratificata dal comune e dall'autorità procedente;</p>
<p>b- il preminente e assoluto interesse pubblico del progetto non altrimenti realizzabile;</p>	<p>b) il preminente e assoluto interesse pubblico del progetto non altrimenti realizzabile;</p>
<p>c- la condizione di non rischio attraverso l'esecuzione di indagini idrauliche e geologiche specifiche;</p>	<p>c) la condizione di non rischio attraverso l'esecuzione di indagini idrauliche e geologiche specifiche.</p>
<p>Tra le precedenti motivazioni non è annoverabile l'esclusiva disponibilità delle aree da parte del proponente.</p>	<p>Tra le precedenti motivazioni non è annoverabile l'esclusiva disponibilità delle aree da parte del proponente.</p>
<p>7. Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 "<del>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</del>" per le misurazioni di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo la durata dei rilievi non può essere inferiore ad un anno. Per gli impianti eolici, tali misurazioni devono essere effettuate ad una distanza massima di 2.000 metri dal perimetro del sito e in un periodo antecedente non oltre due anni dalla data di presentazione del progetto. Il limite minimo di alta producibilità specifica, che deve essere garantito dai nuovi impianti, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.</p>	<p>7. Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 per le misurazioni di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo la durata dei rilievi non può essere inferiore ad un anno. Per gli impianti eolici, tali misurazioni devono essere effettuate ad una distanza massima di 2.000 metri dal perimetro del sito e in un periodo antecedente non oltre due anni dalla data di presentazione del progetto. Il limite minimo di alta producibilità specifica, che deve essere garantito dai nuovi impianti, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.</p>




<p>8. Conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010 per gli impianti di potenza superiore a 4 MW il proponente deve corredare la richiesta autorizzativa con un impegno ad attivare una garanzia finanziaria a copertura dei costi per gli interventi di dismissione di cui al comma 5, lettera j) del presente articolo, al momento dell'avvio dei lavori. La garanzia è stipulata dal proponente con l'obbligo di rinnovo in caso di scadenza nel corso dell'esercizio, pena l'interruzione dell'attività, o comunque valida per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto aumentata di un anno e per un importo non inferiore a 50,00 euro per ciascun kW di potenza installata. Nelle aree non idonee la garanzia finanziaria deve essere allegata al momento della presentazione dell'istanza autorizzativa, si applica anche agli impianti inferiori a 4 MW e l'importo è aumentato a 150 euro per ciascun kW. Per le richieste autorizzative nelle aree non idonee in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di garanzia può essere assolto con un impegno a stipularla prima dell'inizio lavori.</p>	<p>8. Conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010 per gli impianti di potenza superiore a 4 MW il proponente deve corredare la richiesta autorizzativa con un impegno ad attivare una garanzia finanziaria a copertura dei costi per gli interventi di dismissione di cui al comma 5, lettera j) del presente articolo, al momento dell'avvio dei lavori. La garanzia è stipulata dal proponente con l'obbligo di rinnovo in caso di scadenza nel corso dell'esercizio, pena l'interruzione dell'attività, o comunque valida per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto aumentata di un anno e per un importo non inferiore a 50,00 euro per ciascun kW di potenza installata. Nelle aree non idonee la garanzia finanziaria deve essere allegata al momento della presentazione dell'istanza autorizzativa, si applica anche agli impianti inferiori a 4 MW e l'importo è aumentato a 150,00 euro per ciascun kW. Per le richieste autorizzative nelle aree non idonee in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di garanzia può essere assolto con un impegno a stipularla prima dell'inizio lavori.</p>
<p>9. L'installazione di impianti solari fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, non può essere comunque superiore all'occupazione massima del 3 per cento della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun Comune. L'occupazione è calcolata rispetto alla sommatoria della superficie degli impianti esistenti o autorizzati.</p>	<p>9. L'installazione di impianti solari fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, non può essere comunque superiore all'occupazione massima del 3 per cento della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun comune. L'occupazione è calcolata rispetto alla sommatoria della superficie degli impianti esistenti o autorizzati.</p>
<p>10. Nel caso delle aree non idonee, di cui</p>	<p>10.</p>




<p>all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, la superficie occupabile da progetto ricompresa nello spazio rurale non può essere superiore al 5 per cento della superficie totale delle aree in disponibilità del soggetto proponente. Per superficie totale sono da intendersi esclusivamente le aree confinanti non discontinue.</p>	<p>idem</p>
<p>11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nel caso di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 5 comma 3 lettera b).</p>	<p>11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nel caso di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b).</p>
<p>12. Il soggetto proponente è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), punto 2 e dell'articolo 9, comma 10, lettera d); del d.lgs. 190/2024 il programma di compensazioni ambientali e territoriali destinato ai comuni interessati dall'intervento. Nel caso di interventi soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, il valore del programma di compensazioni ambientali e territoriali è non inferiore al 2 per cento dei proventi <del>in</del> caso in cui l'impianto sia localizzato nelle aree idonee di cui all'articolo 3 e non inferiore al 3 per cento dei proventi nel caso in cui lo stesso sia localizzato nelle aree non idonee di cui all'articolo 4. I proventi sono calcolati sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale attraverso propria deliberazione.</p>	<p>12. Il soggetto proponente è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), punto 2 e dell'articolo 9, comma 10, lettera d) del d.lgs. 190/2024 il programma di compensazioni ambientali e territoriali destinato ai comuni interessati dall'intervento. Nel caso di interventi soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, il valore del programma di compensazioni ambientali e territoriali è non inferiore al 2 per cento dei proventi <b>nel</b> caso in cui l'impianto sia localizzato nelle aree idonee di cui all'articolo 3 e non inferiore al 3 per cento dei proventi nel caso in cui lo stesso sia localizzato nelle aree non idonee di cui all'articolo 4. I proventi sono calcolati sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale attraverso propria deliberazione.</p>
<p>13. Gli obblighi di cui al comma 12 del presente articolo devono essere assolti preferenzialmente attraverso la realizzazione di impianti FER, ceduti in proprietà al comune o ai comuni ove sussiste l'impianto, da destinare a servizi pubblici o CER di cui il comune è</p>	<p>13.  idem</p>



promotore o membro attivo.	
14. L'assenza o l'incompletezza della documentazione di cui al presente articolo costituisce motivo di improcedibilità e di archiviazione della domanda.	14.  idem
15. La Giunta regionale può adottare atti di indirizzo o criteri generali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	15.  idem
Art. 8 (Oneri istruttori)	Art. 8 (Oneri istruttori)
1. Gli oneri a carico del soggetto proponente e a favore dell'amministrazione procedente, nel caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, per le spese istruttorie relative al procedimento unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 sono stabiliti in misura pari allo 0,1 per cento delle spese complessive di investimento.	1. Gli oneri a carico del soggetto proponente e a favore dell'amministrazione procedente, nel caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, per le spese istruttorie relative al procedimento unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 sono stabiliti in misura pari allo 0,1 per cento delle spese complessive di investimento.
2. A causa dell'aggravamento degli impegni per l'istruttoria, a causa dell'altissima probabilità di diniego, nelle aree non idonee gli oneri di cui al comma <del>una</del> sono aumentati al 5 per cento delle spese complessive di investimento.	2. A causa dell'aggravamento degli impegni per l'istruttoria, a causa dell'altissima probabilità di diniego, nelle aree non idonee gli oneri di cui al comma <b>1</b> sono aumentati al 5 per cento delle spese complessive di investimento.
3. Gli oneri di cui al comma 1 non sono dovuti nel caso di impianti dedicati a Comunità energetiche rinnovabili.	3.  idem
4. Il pagamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 è interamente versato prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione.	4.  idem
5. L'introito derivante dagli oneri istruttori,	5.



<p>a favore della Regione, è interamente destinato al supporto tecnico verso le amministrazioni locali per le procedure autorizzative di cui al presente articolo e al finanziamento alle attività di pianificazione energetica della Regione Umbria nonché per il perseguimento delle finalità della presente legge.</p>	<p>idem</p>
<p>6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>6.  idem</p>
<p>Art. 9 (Monitoraggio)</p>	<p>Art. 9 (Monitoraggio)</p>
<p>1. La Giunta regionale provvede al monitoraggio al 31 marzo di ogni anno della potenza di impianti a fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di installazione da fonti rinnovabili e della distribuzione territoriale degli impianti.</p>	<p>1.  idem</p>
<p>2. Con cadenza semestrale i distributori di energia elettrica forniscono i dati relativi alla disponibilità delle infrastrutture di rete nel territorio per permettere ai potenziali soggetti proponenti interessati di verificare la possibilità di realizzazione di impianti FER.</p>	<p>2.  idem</p>
<p>3. In caso di scostamento dagli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del <del>decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di</del></p>	<p>3. In caso di scostamento dagli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del <b>D.M.</b> 21 giugno 2024, la Giunta regionale adotta le adeguate misure correttive eventualmente anche aggiornando l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3.</p>



impianti a fonti rinnovabili) la Giunta regionale adotta le adeguate misure correttive eventualmente anche aggiornando l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3.	
Art. 10 (Clausola di invarianza finanziaria)	Art. 10 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. idem
Art. 11 (Entrata in vigore)	Art. 11 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.	1. idem

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo";
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi".